

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1689 — CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 2002, N. 194, RECANTE
MISURE URGENTI PER IL CONTROLLO, LA TRASPARENZA
ED IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA (3138)**

(A.C. 3138 — Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premessi che:

con un provvedimento di urgenza del Governo si introducono rilevanti modifiche di carattere permanente alla disciplina organica prevista dalla legge n. 468 del 1978 in materia di contabilità generale dello Stato e ai poteri del Parlamento in ordine al controllo sulla gestione del bilancio dello Stato;

il nuovo comma 6-bis dell'articolo 11-ter della citata legge n. 468 del 1978 prevede che le disposizioni di legge che comportano nuove o maggiori spese cessano di avere effetto una volta raggiunti i limiti degli oneri finanziari previsti dalle medesime leggi. L'avvenuto raggiungimento di tali limiti e quindi il venir meno dell'effetto delle leggi è rimesso ad un mero atto notiziale emanato da una autorità amministrativa quale la Ragioneria generale dello Stato. In tal modo si sancisce di fatto la caducazione di una legge in vigore sulla base di una sorta di incostituzionalità sopravvenuta della medesima, che viene dichiarata da un'autorità amministrativa del tutto sprovvista secondo l'ordinamento costituzionale di tale potere. Tale previsione si pone in palese contrasto con gli articoli 70 e 134 della Costituzione, che assegna

esclusivamente al Parlamento il potere di approvare nuove leggi (e di abrogare quelle vigenti) e alla Corte costituzionale il potere di dichiarare l'illegittimità costituzionale delle leggi;

la medesima norma, emanata con l'intento dichiarato di « rafforzare » l'obbligo di copertura finanziaria delle leggi sancito dall'articolo 81, comma 4, della Costituzione si pone in realtà in evidente contrasto con esso, in quanto svuota di fatto la previsione dell'obbligo di copertura finanziaria « a monte » da parte della legge medesima, per prevedere un meccanismo « a valle » di carattere amministrativo riguardante il controllo sulla sussistenza di effettive risorse finanziarie per fare fronte agli obblighi sanciti dalla legge;

lo stesso comma 6-bis prevede un meccanismo del tutto automatico di risoluzione degli effetti delle leggi che si riferisce palesemente anche alle spese di carattere obbligatorio afferenti, ad esempio, la garanzia dei diritti patrimoniali dei cittadini. La previsione determina il venir meno di diritti soggettivi garantiti dalla legge votata dal Parlamento e l'eliminazione di qualsiasi mezzo di tutela in violazione dell'articolo 113 della Costituzione;

con la medesima previsione si creano i presupposti per la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, per le palesi situazioni di ineguaglianza che si verrebbero a determinare tra i cittadini ai quali venissero effettivamente garantiti i

diritti previsti dalla legge e coloro che si vedrebbero invece negato il godimento dei medesimi diritti per il venire meno delle relative disponibilità finanziarie;

il primo comma dell'articolo 81 della Costituzione, che attribuisce al Parlamento il potere di approvare il bilancio dello Stato, è violato dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di limitare, con provvedimento di carattere amministrativo e discrezionale, l'assunzione degli impegni di spesa o l'emissione di titoli di pagamento. Si dà così luogo ad una gestione parallela e assolutamente discrezionale del bilancio dello Stato completamente indipendente dalle decisioni del Parlamento. La procedura prevista al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, che prevede l'informazione al Parlamento anche ai fini dell'adozione di eventuali interventi legislativi, è infatti del tutto sganciata dalla procedura amministrativa delineata dal comma 3,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3138.

n. 1. Soda, Boato, Leoni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame introduce un comma 6-bis all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, con il quale si limita l'efficacia delle leggi recanti nuove o maggiori spese entro la misura degli oneri finanziari previsti dai relativi provvedimenti legislativi, affidando ad un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, l'accertamento dell'avvenuto raggiungimento del predetto limite di spesa;

tale norma, di fatto, consente al Ministro dell'economia e delle finanze di gestire un bilancio diverso da quello per il quale ha ottenuto l'autorizzazione del Par-

lamento, in particolare laddove la norma non individua le specifiche disposizioni di spesa oggetto del provvedimento, né prende in considerazione la struttura analitica del bilancio, in assenza della quale risulta impossibile ricondurre lo stanziamento iscritto in ciascun capitolo a specifiche disposizioni di spesa, con ciò discostandosi gravemente dalla previsioni normative che impongono il requisito dell'analiticità del bilancio pubblico;

tale norma, tra l'altro, essendo priva di elementi determinati e determinabili solo mediante un successivo atto ministeriale, configura una vera e propria delega in bianco al Ministro dell'economia e delle finanze e priva il Parlamento della rappresentatività democratica che gli viene conferita dalla Costituzione in relazione alle materie di bilancio;

il decreto-legge in esame viene giustificato dal Governo con l'intento di « riprendere in qualche modo uno stretto e rigoroso controllo degli andamenti di finanza pubblica » (come afferma nella relazione illustrativa del provvedimento); in realtà si inserisce in una situazione grave ed incerta, in un quadro economico non più valido rispetto alle previsioni contenute nell'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria, per stessa ammissione del Ministro Tremonti nella seduta d'Aula del 19 settembre 2002;

la gravità della situazione dei conti pubblici non solo richiama la necessità di interventi di natura strutturale, che mal si prestano ad essere affrontati con lo strumento del decreto-legge, ma richiede modalità di intervento in cui sia centrale un approfondito dibattito parlamentare non sottoposto a stringenti vincoli temporali,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3138.

n. 2. Morgando, Agostini, Boato, Boccia, De Franciscis, Milana, Pecoraro Scanio, Rocchi, Nicola Rossi, Michele Ventura, Pistone, Brugger.

La Camera,

premessi che:

l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 194 del 2002, del potere di disporre con propri decreti la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, sia pure con l'esclusione di alcune tipologie di spesa, in presenza di uno scostamento rilevante da non meglio specificati obiettivi generali, sembra ledere, in uno con la riserva di legge di cui all'articolo 81, primo comma, della Costituzione, l'equilibrio costituzionalmente sancito tra i poteri di Governo e Parlamento in materia di politica di bilancio;

più in generale, l'applicazione di questa norma priva il Parlamento della possibilità di assumere le sue decisioni in ordine ad un bilancio determinato e determinabile, delegando tali poteri al Ministro dell'economia e delle finanze, per di più attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza e quindi con una sorta di auto attribuzione di nuovi poteri da parte del Governo, che interviene oltretutto su una legge ordinamentale di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione quale è la legge n. 468 del 1978,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3138.

n. 3. Violante, Castagnetti, Boato, Russo Spena, Agostini, Nicola Rossi, Michele Ventura, De Franciscis, Morgando, Milano, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pisicchio, Rocchi, Pistone, Brugger.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 194 del 2002, con la norma che limita, senza escludere i diritti soggettivi perfetti, gli effetti delle disposizioni che comportano nuove o maggiori spese al raggiungimento delle dotazioni finanziarie

previste nei relativi provvedimenti legislativi, configura una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione, in quanto determina una irragionevole ed arbitraria disparità di trattamento tra soggetti individuali o collettivi in possesso di identici requisiti;

con la norma citata, di fatto, si sottopongono in via permanente tutte le posizioni soggettive, che comportano erogazioni a carico dei bilanci pubblici, ad una clausola sospensiva il cui accertamento è previsto oltretutto in via amministrativa,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3138.

n. 4. Violante, Castagnetti, Boato, Russo Spena, Agostini, Nicola Rossi, Michele Ventura, De Franciscis, Morgando, Milano, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pisicchio, Rocchi, Pistone, Brugger.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 194 del 2002, nel disporre limitazioni di spesa con meri atti amministrativi, non esclude i trasferimenti alle regioni ed agli enti locali, neppure per far fronte agli impegni riferiti alle materie nelle quali il titolo V della Costituzione attribuisce loro competenza legislativa esclusiva o concorrente, ovvero funzioni amministrative proprie, in palese violazione dell'articolo 119, primo comma, della Costituzione che garantisce l'autonomia finanziaria degli enti territoriali,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3138.

n. 5. Violante, Castagnetti, Boato, Russo Spena, De Franciscis, Agostini, Nicola Rossi, Michele Ventura, Morgando, Milano, Rocchi, Pistone, Brugger, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pisicchio.

La Camera,

premessi che:

nella premessa del decreto-legge in esame si dichiara che le norme in questione vengono messe in vigore per la straordinaria necessità ed urgenza « di adottare misure di carattere strutturale finalizzate a consentire l'immediata operatività di norme intese a rendere disponibili strumenti idonei ad assicurare un rigoroso controllo degli andamenti di finanza pubblica »;

viceversa, già con la normativa attualmente in vigore concernente la contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, in particolare tramite le disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, il Governo può intervenire, anche con decreto-legge, indicando dove, come e perché ridurre le dotazioni finanziarie di singoli capitoli di spesa e quali risultati, in competenza e sul fabbisogno del settore statale e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, sono associati alle decisioni di urgenza che ha ritenuto di dovere adottare;

in altri termini, il Governo doveva specificare, con la stessa analiticità dei documenti di bilancio presentati ed approvati dalle Camere, dove, come e perché ridurre le dotazioni di bilancio i cui importi dovevano essere modificati;

al contrario, con le norme del decreto-legge in esame si introducono norme ordinamentali, né straordinarie né urgenti, che oltretutto modificano in punti essenziali la legge n. 468 del 1978 di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, facendo venire meno i requisiti straordinari di necessità e d'urgenza necessari per l'emanazione, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, di un decreto-legge da parte del Governo,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3138.

n. 6. Violante, Castagnetti, Boato, Russo Spena, Agostini, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Nicola Rossi, Michele Ventura, De Franciscis, Morgando, Milana, Rocchi, Pistone, Brugger, Pisicchio.

**DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE (GIÀ ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2031, STRALCIATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA IL 12 FEBBRAIO 2002)
(2031-TER)**

(A.C. 2031-ter - Sezione 1)

EMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere obbligatoriamente che piante e animali modificati geneticamente vengano registrati in appositi libri genealogici e che la loro utilizzazione debba essere permanentemente accompagnata dalla identificazione della loro origine transgenica.

- 1. 22.** (ex 6. 28.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 2031-ter - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2031-ter - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.22 Zanella, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2031-ter - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

(Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ed in conformità alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 9 ottobre 2001. Il decreto legisla-

tivo è adottato su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'attuazione della direttiva avvenga nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo, dalla Convenzione sulla diversità biologica, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, dal primo Protocollo sul divieto di clonazione di esseri umani, fatto a Parigi il 12 gennaio 1998, n. 168, e dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), e non ne pregiudichi, comunque, l'osservanza;

b) consentire la possibilità di brevettare:

1) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;

2) un processo attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale, purché abbia i requisiti di un'invenzione;

c) prevedere che un brevetto possa essere concesso per qualsiasi applicazione nuova di un prodotto già brevettato;

d) prevedere l'esclusione dalla brevettabilità del corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché l'esclusione della brevettabilità della mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto

brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;

e) consentire la possibilità di brevettare un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;

f) confermare l'esclusione dalla brevettabilità dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

g) prevedere l'esclusione dalla brevettabilità delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali. Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) tutti i procedimenti di clonazione umana;

2) i procedimenti o i prodotti che siano applicati alle cellule germinali che sono contenute nelle ghiandole riproduttive;

3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

h) prevedere un meccanismo di salvaguardia per cui, previa comunicazione alla Commissione europea, possa essere

estesa, se del caso, l'esclusione dalla brevettabilità anche ad altre invenzioni biotecnologiche per motivi di ordine pubblico e buon costume, tutela della salute e dell'ambiente;

i) prevedere l'obbligo che la provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, venga dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di appurare il rispetto della legislazione d'accesso e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale è stato isolato;

l) escludere la possibilità di brevettare una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; considerare ciascuna sequenza autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione;

m) consentire la brevettabilità di invenzioni riguardanti piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o razza animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici;

n) confermare l'esclusione della brevettabilità delle varietà vegetali e delle razze animali, nonché dei procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;

o) prevedere l'esclusione della brevettabilità delle nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è

il frutto di procedimento di ingegneria genetica;

p) prevedere che, nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se una invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, la persona da cui è stato prelevato tale materiale abbia espresso il proprio consenso libero e informato a tale prelievo, in base alla normativa vigente;

q) prevedere che nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se l'invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, debba essere prodotta una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie;

r) disciplinare l'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, prevedendo che ciò avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994;

s) disciplinare l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, escludendo, in particolare, la possibilità della rivendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola;

t) prevedere che, dietro pagamento di un canone adeguato, venga assicurato il rilascio di una licenza obbligatoria a favore:

1) del costituente, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione pro-

tetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale;

2) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale;

3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta al Parlamento ogni anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della presente legge, una relazione sull'applicazione del decreto medesimo.

4. Tutti gli atti giuridici e le operazioni negoziali compiuti in violazione dei divieti previsti dal comma 2 sono nulli.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

1. 14. (ex 6. 1.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed in conformità alle linee di protezione dell'agrobiodiversità contenute nel Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO il 3 novembre 2001.

***1. 15.** (ex *6. 2.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed in conformità alle linee di protezione dell'agrobiodiversità contenute nel Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO il 3 novembre 2001.

***1. 3.** (ex *6. 3.) Valpiana, Deiana, Vendola.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed in conformità alle linee di protezione dell'agrobiodiversità contenute nel Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO il 3 novembre 2001.

***1. 28.** (ex *6. 5.) Verneti, Marcora, Bindi, Realacci, Fioroni.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed in conformità alle linee di protezione dell'agrobiodiversità contenute nel Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione-FAO, del 3 novembre 2001.

***1. 45.** (ex 6. 4.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministro delle attività produttive, aggiungere le seguenti: del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro della salute, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 81. Le Commissioni.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: su proposta aggiungere le seguenti: del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio,

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali.

****1. 29.** (ex 6. 52.) Verneti, Marcora, Bindi, Realacci, Fioroni.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: su proposta aggiungere le seguenti: del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali.

****1. 54.** (ex 6. 52.) Arrighi, Briguglio, Cirielli, Bellotti.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: brevetto europeo, *aggiungere le seguenti:* firmato a Monaco il 5 settembre 1973.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

dopo le parole: diversità biologica, *aggiungere le seguenti:* fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;

dopo le parole: commercio (TRIPS), *aggiungere le seguenti:* adottato a Marrakech il 15 aprile 1994.

1. 70. Le Commissioni.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: sul brevetto europeo, *aggiungere le seguenti:* dal Trattato di Amsterdam per quanto attiene la più stretta osservanza del principio di precauzione,

1. 4. (ex 6. 6.) Deiana, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: dalla Convenzione sulla diversità biologica *aggiungere le seguenti:* , tenendo conto in particolare del principio dell'equa distribuzione dei benefici,

***1. 46.** (ex *6. 54.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: dalla Convenzione sulla diversità biologica *aggiungere le seguenti:* , tenendo conto in particolare del principio dell'equa distribuzione dei benefici,

***1. 27.** (ex *6. 57.) Verneti, Realacci, Bindi, Marcora, Fioroni.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: dalla Convenzione del Consiglio *fino a:* n. 168,

1. 34. Fioroni, Verneti.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: (TRIPS) *aggiungere le seguenti:* e dal Trattato sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO del 3 novembre 2001.

***1. 5.** (ex 6. 8.) Valpiana, Deiana.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: (TRIPS) *aggiungere le seguenti:* e dal Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO il 3 novembre 2001.

***1. 18.** (ex *6. 9.) Zanella, Pecoraro Scania, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: (TRIPS) *aggiungere le seguenti:* e dal Trattato internazionale sulle risorse genetiche

per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO il 3 novembre 2001.

***1. 47.** (ex *6. 55.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: (TRIPS) aggiungere le seguenti: e dal Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO il 3 novembre 2001.

***1. 55.** (ex *6. 56.) Vernetti, Marcora, Bindi, Realacci, Fioroni.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: (TRIPS), aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ad un uso corretto dell'articolo 27(3) sulla brevettazione « sui generis »,.

1. 61. (ex 6. 101.) Vernetti, Realacci, Bindi, Marcora, Fioroni.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: isolato dal suo ambiente naturale o.

***1. 19.** (ex *6. 10.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: isolato dal suo ambiente naturale o.

***1. 30.** (ex *6. 58.) Vernetti, Marcora, Bindi, Realacci, Fioroni.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , anche se preesistente allo stato naturale.

****1. 6.** Valpiana, Deiana, Vendola.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , anche se preesistente allo stato naturale.

****1. 16.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: anche se con le seguenti: purché non.

***1. 33.** Fioroni, Vernetti, Marcora.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: anche se con le seguenti: purché non.

***1. 60.** Arrighi, Bellotti, Cirielli.

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire la parola: processo con le seguenti: procedimento tecnico.

****1. 26.** (ex *6. 61.) Vernetti, Bindi, Marcora, Realacci, Fioroni.

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire la parola: processo con le seguenti: procedimento tecnico.

****1. 48.** (ex *6. 60.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

***1. 7.** Deiana, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

***1. 17.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nei limiti di non dannosità e tutela della salute umana.

1. 35. Fioroni, Vernetti.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: brevettabilità del corpo umano aggiungere le seguenti: e delle sue parti e componenti.

***1. 20.** (ex *6. 12.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: brevettabilità del corpo umano aggiungere le seguenti: e delle sue parti e componenti.

***1. 31.** (ex *6. 63.) Verneti, Realacci, Bindi, Marcora, Fioroni.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: brevettabilità del corpo umano aggiungere le seguenti: e delle sue parti e componenti.

***1. 56** (ex * 6. 13.) Valpiana, Deiana, Vendola.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: brevettabilità del corpo umano aggiungere le seguenti: e del corpo delle scimmie antropomorfe.

1. 8. (ex 6. 11.) Valpiana, Vendola.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere che non siano brevettabili invenzioni biotecnologiche che prevedano manipolazioni genetiche interspecie finalizzate a produrre nuove varietà vegetali o razze animali o per modificare le caratteristiche di quelle esistenti;

1. 49. (ex 6. 65.) Rava, Gambini, Cialente, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Sandi, Stramaccioni, Franci.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

1. 21. (vedi 6. 14.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera e), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a tutela della salute umana.

1. 58. Fioroni, Verneti.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere che il brevetto posto su un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto tramite un procedimento tecnico ed utilizzabile ai fini industriali, non impedisca la libera disponibilità di tale elemento come materiale biologico, che può servire, anche nel caso di sequenze nucleotidiche sovrapposte, ad eventuali ulteriori utilizzazioni per differenti applicazioni industriali;

1. 50. (ex 6. 69.) Rava, Gambini, Cialente, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Sandi, Stramaccioni, Franci.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: per il trattamento chirurgico o terapeutico con le seguenti: di prevenzione, di trattamento chirurgico o terapeutico e di riabilitazione.

1. 23. (ex 6. 70.) Ercole.

Al comma 2, lettera g), alinea, primo periodo, dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: , in conformità ai principi contenuti nell'articolo 27, secondo comma, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS),

1. 71. Le Commissioni.

Al comma 2, lettera g), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: , all'ordine pubblico e al buon costume.

1. 9. (ex 6. 17.) Deiana, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, lettera g), alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: , alla tutela della salute fino alla fine del periodo.

1. 1. (vedi 6. 74.) Raisi, Saia.

Al comma 2, lettera g), alinea, primo periodo, dopo le parole: alla tutela della salute aggiungere le seguenti: e dell'ambiente.

- 1. 10.** (ex 6. 19.) Valpiana, Deiana, Vendola.

Al comma 2, lettera g), alinea, primo periodo, sopprimere la parola: gravi.

- 1. 11.** (ex 6. 20.) Deiana, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo la parola: umana aggiungere le seguenti: e delle scimmie antropomorfe.

- 1. 12.** (ex 6. 22.) Valpiana, Vendola.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) i procedimenti di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia ai fini procreativi sia ai fini di ricerca;

- 1. 24.** (ex 6. 75.) Ercole.

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano.

- 1. 72.** Le Commissioni.

Al comma 2, lettera g), numero 2), sopprimere le parole: che sono contenute nelle ghiandole riproduttive.

- 1. 36.** Fioroni, Vernetti.

Al comma 2, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ivi compresi i procedimenti di individuazione di una sequenza o sequenza parziale di un gene.

- 1. 57.** Ercole.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) Le invenzioni riguardanti protocolli di *screening* genetico il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche.

- 1. 73.** Le Commissioni.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) le invenzioni riguardanti protocolli di *screening* genetico il cui sfruttamento possa condurre ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche.

- 1. 13.** (ex 6. 27.) Valpiana, Deiana, Vendola.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere obbligatoriamente che piante e animali modificati geneticamente vengano registrati in appositi libri genealogici e che la loro utilizzazione debba essere permanentemente accompagnata dalla identificazione della loro origine transgenica.

- 1. 22.** (ex 6. 28.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 74
DELLE COMMISSIONI.

All'emendamento 1. 74 delle Commissioni, sostituire la parola: possa con la seguente: debba.

- 0. 1. 74. 1.** Vernetti, Marcora, Fioroni.

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) prevedere che l'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dalla lettera g), possa richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

1. 74. Le Commissioni.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: e buon costume, tutela della salute e ambiente con le seguenti: o di moralità pubblica, nonché per proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali.

1. 52. (ex 6. 83.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: , tutela della salute e dell'ambiente.

1. 2. (ex 6. 82.) Raisi, Saia.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: o vegetale aggiungere le seguenti: o umana.

1. 37. Fioroni, Verneti.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: legislazione d'accesso e di esportazione con le seguenti: legislazione in materia di importazione e di esportazione.

1. 75. Le Commissioni.

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: specificatamente rivendicata aggiungere le seguenti: a tutela della salute umana.

1. 59. Fioroni, Verneti.

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: varietà vegetali aggiungere le seguenti: già esistenti in natura.

1. 76. Le Commissioni.

Al comma 2, lettera p), dopo la parola: prelievo aggiungere le seguenti: e utilizzazione.

1. 77. Le Commissioni.

Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole: delle varietà vegetali e.

1. 80. Le Commissioni.

Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) prevedere che, nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se un'invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine vegetale, alla persona che conserva, o istituzione o Paese in cui è stato prelevato tale materiale, parti e/o componenti genetiche, debba essere garantita la possibilità di esprimere il proprio consenso libero ed informato a tale prelievo, alla sua utilizzazione ed allo sfruttamento ai fini commerciali, in base agli accordi internazionali sottoscritti o in vigore ed in conformità alla legislazione del Paese in cui il prelievo è avvenuto;

1. 53. (ex 6. 94.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) prevedere che, nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se un'invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine vegetale, alla persona che conserva, o istituzione o Paese in cui è stato prelevato tale materiale, parti e/o componenti genetiche, debba essere garantita la possibilità di esprimere il proprio consenso libero ed informato a tale prelievo, in base agli accordi internazionali sotto-

scritti o in vigore ed in conformità alla legislazione del Paese in cui il prelievo è avvenuto;

1. 32. (ex 6. 93.) Vernetti, Marcora, Bindi, Realacci, Fioroni.

Al comma 2, lettera s), sostituire la parola: rivendita con le seguenti: ulteriore vendita.

1. 78. Le Commissioni.

Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

u) prevedere la nullità di tutti gli atti giuridici e delle operazioni negoziali compiuti in violazione dei divieti previsti dal presente comma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

1. 79. Le Commissioni.